A PRO

Del Principe di Lauro

CONTRA

Le Università di quello Stato

NELLA REGIA CAMERA SOMMARIA

CON QUATTRO AGGIUNTI.

AL Principe di Lauro appartiene indubitatamente il dritto di esiger la *Piazza* da tutt' i forestieri, che contrattano qualunque sorta di merci nel tenimento di quello Stato ; e di esigerla alla ragione di grana 18 ad oncia sul valore delle merci contrattate. Nè o del dritto di esigere, o della quantità della esazione, lice più disputare, giacchè e l' uno e l' altra dalle replicate giudicature di questa Regia Camera sono determinati.

Qual è dunque l' oggetto della controversia presente? Egli è la oscurità dell' ultimo decreto profferito dalla Regia Camera in Agosto del 1794, col quale, mentre prescrive doversi esiger la *Piazza* sulle sole merci soggette alla Regia Dogana di questa Capitale, non esprime qual' esazione della Regia Dogana abbia voluto intendere, se quella praticata oggidì, o quella praticata allor quando fu conceduto in feudo lo Stato di Lauro. Fa uopo rammentare i fatti cardinali, onde meglio s' intenda lo stato della controversia, e la necessità della spiega dimandata dal nostro Cliente.

LA Università del Casale di Quindici nel 1739 fu la prima ad esporre, che il Principe di Lauro sotto il nome di *Piazza* avesse colà introdotta una esazione di gr. 18 ad oncia sul valor delle merci, che vi si contrattavano. Ma dopo una sommaria informazione del solito, con decreto de' 9 di Decembre 1739 il Principe fu mantenuto nel possesso *exigendi jus plateæ ab exteris, pro rebus, quæ contractantur in Statu prædicto, ejusque Casalibus* (1).

Escluse così le Università dalla prima intrapresa di non doversi affatto la *Piazza*, si rivolsero a sostenere, che non era solito di esigersi alla stretta ragione di grana 18 ad oncia; che non esigevasi per tutte le merci; e finalmente ch' esigevasi dai soli forestieri non franchi. E la Regia Camera a tali dimande modificative rispose con altro decreto de' 18 di Maggio 1740, col quale definì, che il *jus plateæ* si esigesse dal Principe a grana 18 per oncia *super omnibus, & quibuscunque mercibus*; che si esigesse da tutt' i forestieri senza distinzione di franchi, o non franchi: e che fossero soltanto immuni dal pagamento le merci nate nel territorio di Lauro, che i cittadini portassero a vendere altrove (2).

Cotesto decreto del 1740 fu impugnato dal Principe col rimedio delle nullità, colle quali dimostrò, come potea esser facilmente defraudato della *Piazza*, ove i cittadini avessero la piena libertà di estrare le merci, che non apparissero prima cogli esteri contrattate. Di questa verità persuasa la Regia Camera con altro decreto de' 4 di Febbrajo 1746 obbligò i cittadini a rivelar le merci, ch' estraessero per *conto proprio*, minacciando loro la perdita del prezzo di esse, ove commettessero frodi: ed obbligò altresì gli esattori del Principe, dopo aver riscosso il *diritto di Piazza*, a con-

(1) *Fol.* 61 *atti per Quindici*.
(2) *Fol.* 142 *detti atti*.

consegnare a i cittadini estraenti *le bullette*, perchè non fossero più molestati (1).

L'esperienza dimostrò che questo decreto lasciava il varco aperto alle frodi; e perciò la stessa Regia Camera con altro decreto de' 17 di Giugno di quel medesimo anno 1746 ordinò, che i cittadini dovessero dar *cauzione* di estrarre le merci per venderle altrove *a conto proprio*, e di non averle prima ad altri occultamente vendute (2). E poichè la *cauzione* con questo decreto ordinata neppur bastò ad impedire, che i cittadini si procurassero le fedi di aver estratte, e vendute le merci *per conto proprio*, quando realmente le aveano trasportate in seguito delle occulte antecedenti contrattazioni co' forestieri; il Principe fu nella necessità d'impugnare il detto decreto con più capi di nullità.

Non vi fu uopo di discuter tai nullità, poichè tutte le scambievoli pretensioni furono con real licenza compromesse a i due chiarissimi Avvocati D. Andrea Vignes, e D. Ferdinando Latilla. E costoro col laudo promulgato a' 16 di Gennajo 1751, confermarono al Principe di Lauro la esazion della *Piazza* da i forestieri alla ragione di grana 18 per oncia; aggiugnendo soltanto alcune modificazioni, le quali sono estranee dall'oggetto della causa presente (3).

Il laudo spirava moderazione, e dolcezza; e le Università trovarono il loro conto ad osservarne i dettami. Ma dopo *ventiquattro* anni di tranquilla osservanza, sollevando gli spiriti a più alte speranze, e vanamente lusingate che bastasse ormai di pretendere qualunque cosa per ottenerla; osarono nell'anno 1775 impugnarlo colle nullità. E questo Supremo Tribunale nel dì 7 di Settembre

 1780,

(1) *Fol.* 402 *atti dell' accesso*.
(2) *Fol.* 428 *atti dell' accesso*.
(3) *Fol.* 175 *atti del compromesso*.

1780 , dopo la più matura deliberazione , impartì termine ordinario sulle cose vicendevolmente dedotte , ed interinamente prescrisse la esecuzione del laudo, con alcune moderazioni (1) .

Il termine fu compilato da ambe le parti ; e propostasi la causa nel dì primo di Marzo 1787 , fu confermato il laudo , ma nel decreto medesimo si aggiunse la clausola : *salvis juribus utrique parti in judicio petitorio , in compromisso non comprehenso* (2) .

Nel giudizio petitorio , la Regia Camera addì 16 di Aprile 1793 sentenziò la prima volta : *nullum jus competere Illustri Principi Lauri quoad exactionem granorum decem & octo pro qualibet uncia praetensam sub nomine Plateae, ac proinde se abstineat à praedicta exactione* (3) . Ma la Dio mercè , tal decreto , impugnato dal Principe colle nullità, e sottoposto a più maturo esame, addì 21 di Agosto del seguente anno 1794 fu dalla stessa Regia Camera rivocato . Ecco le parole del secondo decreto : *Nullitates obstare , ac proinde illustris Princeps Lauri utatur juribus suis pro exactione juris Plateae ad rationem assium decem & octo pro qualibet uncia , persolvendorum ab exteris, super rebus tantum Regiae Dohanae hujus Civitatis obnoxiis, & juxta tariffam ejusdem* (4).

Se le Università fossero state di buona fede , sarebbero state d'accordo sulla intelligenza di questo decreto, contestata dagli stessi Ministri , che il profferirono . Le ultime parole del decreto, colle quali si volle dar per norma alla esazione della piazza di Lauro i riti e le istruzioni Camerali , servirono alle Università di pretesto per vociferare , che nulla potesse il Principe esigere per *Piazza*, perchè nulla,

(1) *Fol.* 349 *detti atti* .
(2) *Fol.* 381 *detti atti* .
(3) *Fol.* 488 *detti atti* .
(4) *Fol.* 543 *detti atti* .

la, tranne due articoli, la Regia Dogana di Napoli ora esige. Ed a confermare il loro ftraniffimo affunto, esibirono una *Tariffa*, in cui per ordine alfabetico son regiftrate varie specie di merci, e la loro diversa *stima*: ed una fede del Credenziere della Regia Dogana, con cui si certifica che le grana 18 ad oncia ora dalla Regia Dogana si esigono per due soli articoli, cioè per gli lavori di seta senz' altra miftura, e per gli olj foreftieri, che vengono per mare.

Quali perniciose conseguenze poteffero da ciò derivare, il conobbe affai bene il Principe di Lauro: e quindi a prevenir ogni equivoco dimandò, che la Regia Camera con gli fteffi tre Miniftri Aggiunti intervenuti nella decision della causa, aveffe spiegato il suo decreto, dichiarando di doversi esiger la piazza di Lauro secondo i Riti della Regia Camera, e le Iftruzioni Camerali offervate nel tempo in cui Maria Sanseverino, dalla quale il Principe ha causa, fu da Carlo V. inveftita dello Stato di Lauro: e ciò, non oftante qualunque contraria economia, che per giufti motivi si fosse introdotta in quefta Capitale nella percezione de' regj dazj (1). Anzi a maggior cautela ne produffe la supplica di reclamazione *absq. clausula*, che meritò la provvidenza: *notetur dies, & viso exitu petitæ explicationis providebitur* (2).

Dopo varie discettazioni S. M. con Real rescritto degli 8 di Aprile 1795 ordinò che la Camera co' Miniftri aggiunti, occorrendo la spiega, la faceffe (3). Per parte del Principe si fe subito appuntar la causa, ma infinite furono le dilazioni della Parte, a segno che andarono a voto tutti gli appuntamenti (4). Cambiati i Miniftri, ha comin-

(1) *Fol.* 546 *detti atti*.
(2) *Fol.* 577 *detti atti*.
(3) *Fol.* 579 & 645 *detti atti*.
(4) *Fol.*

minciato ad insistere per la decisione ; ed il nostro Cliente tranquillamente l'attende dalla giustizia del Tribunale. Noi divideremo in tre parti il nostro ragionamento. Nella prima daremo un cenno del titolo del Possessore. Nella seconda dimostreremo la necessità di spiegarsi il decreto. Nella terza porremo in chiaro la vera intelligenza del decreto medesimo.

C A P. I.

Titolo del Possessore.

MEntre trattiamo della spiega di quella parte del decreto, che definisce su quali merci, e come possa il Principe di Lauro esigere il *diritto di Piazza*, è molto inopportuna la disputa intorno al titolo. Ma le Università nostro malgrado ci traggono a nuovamente ragionarne : al che noi ben volentieri, comechè sobriamente, ci prestiamo, acciò restino dissipate le nebbie, che ad arte sul titolo si vanno spargendo.

Il primo, e forse il più prezioso monumento che Lauro riguardi, è la informazione delle sue rendite feudali, che ne fu presa nell'anno 1277 per comando del Re Carlo I. di Angiò, dal quale lo Stato di Lauro fu conceduto a Bertrando del Balzo. In quella informazione, o *liquidazione* che vogliam dire, gl' Inquisitori tra le altre rendite dicono che *invenerunt cabellam baiulationis Lauri, cum banco justitiæ, & PLACTA consueta* : per additarci appunto colla parola *invenerunt*, che la *Piazza* in Lauro non era un dritto di conio novello, ma inerente al feudo da tempo più antico, fin degli Svevi, e Normanni.

Questo diritto di *Piazza* in Lauro, la cui origine è forse coeva alla origine stessa del feudo, se vel trovarono gl'Inquisitori di Carlo I., vi fu sicuramente in tutto il suo vigore continuato per lo tempo de' successori Angioini, ed anche degli Aragonesi. Di ciò fan fede i *Conti Erariali*

degli

degli anni 1481, 1485, e 1490, ch' esistono nel grande Archivio della Camera, ne' quali tra le rendite feudali, o che fossero locate, o che fossero tenute in amministrazione, vedesi annoverato sempre il *diritto di Piazza* (1).

I Capitoli e le Grazie del 1512, quando Lauro formava una parte del Contado di Nola, e possedevasi dagli Orsini, dimostrano altrettanto. Imperciocchè tra quei Capitoli leggesi dalle Università dimandato, che nessun forestiero fosse immune *da' pagamenti, che spettassero a sua Illustrissima Signoria, come sono* PIAZZE, *statere, acque, pascuni, & curriture* (2).

Degli Orsini fu il Conte Arrigo l'ultimo a posseder Lauro, che si devolvè al Fisco per la di lui ribellione. Ma sul feudo era creditrice con assenso la di lui moglie Maria Sanseverino; ed il Fisco la soddisfece in Aprile del 1529, dandole *in solutum* lo Stato di Lauro. Il Sovrano era allora nella piena libertà di annessare a quel feudo quei dritti, che più gli piacevano. Potev' ampliarli, potea restringerli, potev' annientarli del tutto, se così gli era a grado. Ma nulla volle alterare, e nella investitura conceduta in Giugno del 1530 a Maria Sanseverino, tra le altre concessioni leggesi ancora: *cum Plateis, juribus Platearum, & curreturæ, gabellis, Dobanis, scannagiis, & cum aliis vectigalibus quibuscumque solitis, & consuetis* (3). E qui si avverta, che tanto la dazione *in solutum*, quanto la investitura, furon precedute da una diligente *informazione* delle rendite feudali, presa dalla Regia Camera per gli tre anni precedenti 1525, 1526, e 1527, (giacchè niun conto si ebbe dell' eraria-

 to

(1) *Fol.* 230 *Atti di Quindeci*.
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 126 *a t. atti di Quindici*.

to del 1528) nella quale in primo luogo vien riferito il fruttato della *Piazza* (1).

Così, come n'era stata investita da Carlo V, Maria Sanseverino vendè lo Stato di Lauro nel 1541 a Scipione Pignatelli (2): e così poi nel 1632 fu dal Patrimonio di Camillo Pignatelli venduto a Scipione Lancellotti, ascendente dell'attual Principe di Lauro (3). Dunque il diritto di *Piazza*, e la *Dogana* di Lauro, o si riguardi l'origine del feudo, o la liquidazione fiscale, o la conferma dell'Imperador Carlo V, indubitatamente son corpi feudali, ed in virtù della espressa investitura si appartengono al nostro Cliente.

C A P. II.

Oscurità del decreto, e necessità della spiega.

Queste poche cose premesse non solo bastano a dimostrar la chiarezza del titolo, per riguardo alla esazion della *Piazza*, ma ci convincono eziandio della oscurità del decreto, della cui spiega ora trattiamo. Ripetiamone le parole. *Nullitates obstare, ac proinde illustris Princeps Lauri utatur juribus suis pro exactione juris Plateæ ad rationem assium decem & octo pro qualibet uncia, persolvendorum ab exteris, super rebus tantum Regiæ Dohanæ hujus Civitatis obnoxiis, & junta tariffam ejusdem.*

Può il trascritto decreto comodamente dividersi in tre parti. Colla prima si definisce la spettanza, direm così, del dritto di *Piazza*: e perchè nella investitura di Carlo V a Maria Sanseverino e *Piazza* e *Dogana* erano espressamente concedute, la Regia Camera decide che spetti al Principe l'eser-

(1) *Fol.* 117. *d. atti.*
(2) *Fol.* 131 *d. atti.*
(3) *Fol.*

l'esercizio di tali dritti. Colla seconda parte si definisce ciò, che importa un tal dritto; e si dichiara apertamente, che consiste nella esazione di gr. 18 ad oncia da' forestieri. E fin qui tutto è chiaro, non suscettibile di dubbio, nè di cavillazione.

Ma per l'opposto è oscura la terza parte del decreto, nella quale si è voluto dare una norma nella esazione del diritto della Piazza con queste parole: *super rebus tantum Regiæ Dobanæ bujus Civitatis obnoxiis, & juxta tariffam ejusdem*. Or se in Nappli troviamo la *Dobana* fin da' primi tempi de' Normanni, e la vediamo da allora fino a' dì nostri ora in un modo, ed ora in un altro regolata; qual sistema Doganale dobbiam credere che abbia avuto in mente la Regia Camera nel profferire il decreto? Se avesse detto generalmente, *pro rebus, quæ contractantur in Statu prædicto, ejusque Casalibus*, siccome disse col decreto del 1739; o se avesse detto, *pro omnibus, & quibuscumque mercibus, quæ contractantur in Terra Lauri, ejusque Casalibus*, siccome decretò nel 1740: sicuramente non vi sarebbe veruna oscurità, o dubbiezza. Nè parimenti oscurità vi sarebbe, se la formola del decreto fosse stata, *pro rebus tantum, pro quibus nunc exigit Regia Dobana bujus Civitatis*: la qual formola avrebbe apertamente fatto conoscere di non accordarsi al nostro Cliente la esazion della *Piazza* per tutti quei generi, che nello Stato di Lauro soglionsi contrattare, ma bensì per quei soli, per gli quali il Credenziero attesta ch'esigonsi in questa Capitale le gr. 18 ad oncia, cioè per gli soli lavori di seta senz'altra mistura, e per gli olj forestieri. Ma la formola adoperata, *super rebus tantum Regiæ Dobanæ bujus Civitatis obnoxiis, & juxta tariffam ejusdem*, rende oscuro il decreto nella parte la più essenziale, perchè non individua se il sistema Doganale di oggidì, o quello del tempo della investitura, debba servir di norma alla esazione accordata al Principe di Lauro, nè spiega cosa debba intendersi sotto la voce *tariffa*, la quale nel senso

di *ſtima di merci* non è adattabile alla Piazza, ch'è dritto di contrattazione: e con tale oſcurità ſi dà anſa alle Univerſità di pretendere ingiuſtizie manifeſte, e ſconcisſimi asſurdi.

L' atteſtato medeſimo del Regio Credenziere, ſopra cui le Univerſità fanno il maggior fondamento, rende viepiù ſenbile la oſcurità del decreto. Costui attesta, che *la impoſizione di grana* 18 *per oncia*, *che ne' riti della Regia Camera viene denominata jus dobanæ*, *jus plateæ*, *jus contractationis*, non ſi riſcuote ſe non ſopra due ſoli generi, cioè lavori di ſola ſeta, ed olj, che da fuori Regno s' immettono per mare (1). Or questa preſente economia della Regia Dogana di Napoli, è quella steſſa praticata nel tempo della inveſtitura di Maria Sanſeverino? E' quella, che la Regia Camera ha voluto stabilir per norma della eſazion della *Piazza* accordata al Principe di Lauro? Noi ſostenghiamo, che la Regia Camera nè ebbe, nè aver potea nell' animo il ſistema attuale della Regia Dogana di Napoli, nel profferir il decreto; e che ſotto il nome di *tariffa* inteſe la tariffa de' dazj, non mai la tariffa delle merci, la qual' è fatta per le merci non contrattate. Altrimenti ne ſeguirebbe o che abbia voluto nel 1794 creare per lo Stato di Lauro un dritto feudale tutto nuovo, o che per fatalità ſolamante in quel punto abbia obliati i Riti, le Prammatiche, la oſſervanza di ſecoli, e ſin le ſue medeſime ordinazioni. De' quali asſurdi qual altro può darſi più ſconcio ad udire? Ma di ciò a ſuo luogo.

La oſcurità del decreto porta ſeco la neceſſità di doverſi ſpiegare: nel che ſon di accordo gli ordini reali ſull' asſunto, e le maſſime del dritto civile. Col Real Diſpaccio degli 8 di Aprile 1795, fu preſcritto: *Il Re ha determinato*, *e vuole*, *che la Camera medeſima con li Miniſtri Aggiunti rieſamini l'affare*, *e quando trovi di occor-*

(1) *Fol.*

occorrere la spiegazione de' dubbj promossi, cogli stessi Aggiunti la faccia (1). Questa real risoluzione fu l'effetto della più matura discussione fatta nel Supremo Consiglio di Finanze, ove si ebbero sotto gli occhi e la Consulta della Camera, ed il notamento de' voti.

Nè per dritto potea negarsi la spiegazion dimandata. Non ci è ignota la massima, che il Giudice dopo aver o bene o male sentenziato, cessa di esser Giudice, onde non può mutar la sentenza, o pronunziar nuovamente sulla medesima cosa. *Judex*, rispose Ulpiano, *posteaquam semel sententiam dixit, postea judex esse desinit: & hoc jure utimur, ut judex, qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit: semel enim male seu bene officio functus est* (2). Cui fa eco Alfeno Varo: *Cum quærebatur, judex, si perperam judicasset, an posset eodem die iterum judicare? Respondit non posse* (3)? Ed al dir di Callistrato, *Divi Fratres Harruntio Siloni rescripserunt, non solere Præsides Provinciarum ea, quæ pronunciaverunt, ipsos rescindere. Vetinæ quoque Italicensi rescripserunt, suam mutare sententiam neminem posse: idque insolitum esse fieri* (4).

Nelle trascritte leggi, ed in quante altre potrebbonsi addurre, si parla di *corrigere*, *mutare*, *rescindere* la sentenza già profferita. Ma ov' è che al Giudice si vieti o di supplire al decreto ciò, che n' è la necessaria conseguenza, o di spiegar ciò, che in esso vi è di ambiguo, ed oscuro? Ed in vero quanto è certa la regola, è certa altresì la limitazione, siccome insegnò il Giureconsulto Paolo: *Paulus respondit, rescindere quidem senten-*

A 6 *tiam*

(1) *Fol.* 579 *Atti del compromesso. Ved. l'altro dispaccio fol.* 645 *detti Atti.*

(2) *L.* 55 *ff. de re jud.*

(3) *L.* 62 *ff. eod.*

(4) *L.* 27 *ff. de pœnis.*

tiam suam praecedentem, Praetorem non posse, reliqua autem, quae ad consequentiam quidem statutorum pertinent, priori tamen sententiae desunt, circa condemnandum reum vel absolvendum, debere supplere, scilicet eodem die (1): e ciò dee farlo il Pretore, *ultro, vel requisitus* (2). Se non che quello, che per dritto Romano lice a' Giudici di fare *eodem die*; per pratica e stile del nostro Foro, i Giudici posson farlo in qualunque tempo, purchè prima di scorrere i fatali siasi dimandata la spiegazion del decreto.

Ecco il caso, in cui versiamo. Si dimanda forse, che la Regia Camera *corrigat, mutet*, o *rescindat* il suo precedente decreto di Agosto 1794? No certamente: ma soltanto si dimanda, che supplisca quel che vi manca, e ch'è una conseguenza necessaria del decreto già profferito. Al Principe di Lauro si accorda la esazione di grana 18 ad oncia per dritto di *Piazza*, e gli si accorda per tutte le merci soggette alla Regia Dogana di Napoli: ma non s'individua affatto, se debba intendersi la Dogana di oggigiorno, o quella del tempo in cui questa feudale esazione, una con tutte le altre, fu dal Fisco alienata. Rimanga dunque il decreto immutabile, e perseverantissimo nel suo tenore; ma ne spieghi la Regia Camera quella parte, che ne rende oscura la intelligenza. *Actorum verba emendare, tenore sententiae perseverante, non est prohibitum*, rispose il Giureconsulto Ermogeniano (3): ed il Gotofredo comentando la voce *verba*, scrisse: *quae forte sunt inepta, ambigua, supervacua* (4). Adatta all'uopo è la seguente dottrina del Perez. *Porro quamvis sententiam ipso jure subsistentem non possit Judex mutare, permissum tamen ei est actorum verba*, QUAE FORTE SUNT AMBIGUA, *vel inepta, emendare, teno-*

re

(1) *L.* 42 *ff. de re jud.*
(2) *Gothofr. ad d. L.* 42 *n.* 10.
(3) *L.* 46 *ff. eod.*
(4) *Gothofr. ad d. L.* 46 *n.* 25.

re sententiæ durante : quin etiam supplere quod omissum est, si ad intelligentiam actorum, aut consequentiam statutorum pertineat (1). Ed anche opportunamente insegnò l' acutissimo Donello: *Ad consequentiam enim eorum, quæ jam statuta sunt, intelliguntur pertinere, quæ sunt eorum accessiones ejusmodi, ut illis positis hæc sequi oporteat, & judicem de his quoque pronunciare. Hæc recte excepta sunt. Cum enim ista supplet judex, nihil novi statuit, sed quod vi & potestate prioris sententiæ continebatur, magis exprimit. Itaque revera ne hic quidem a superiori regula receditur; sed quod erat in ea obscuri, in hac actione explicatur* (2).

A viepiù confermare il nostro assunto giova addurre un argomento di analogia tratto da ciò, che le leggi dispongono pe' testamenti. Uno de' requisiti essenziali è la unità dell' atto. Ma se qualche cosa abbia il testatore scritta o detta oscuramente, può spiegarla, e dichiararla anche dopo compito, e sollennizato il testamento? E perchè no, rispose Ulpiano? Imperciocchè in tal caso il testatore non fa mica una nuova disposizione, ma solamente spiega la disposizione già fatta. *Si quid post factum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt. Quod vero quis* OBSCURIUS *in testamento vel nuncupat vel scribit, an post solemnia* EXPLANARE *possit, quæritur: utputa Stichum legaverat,* CUM PLURES HABERET, NEC DECLARAVIT DE QUO SENTIRET: *Titio legavit, cum multos amicos Titios haberet: erraverat in nomine, vel prænomine, vel cognomine, cum in corpore non errasset: poteritne postea declarare de quo senserit? Et puto posse. Nihil enim tunc dat, sed datum significat* (3). E di qui i nostri Dottori han tratta la massima, *declaratio nihil de*

(1) *Perez. ad Lib. 7 Cod. tit. 45 n. 32.*
(2) *Donell. comment. jur. civ. lib. 27. cap. 10.*
(3) *L. 21 §. 1 ff. qui test. fac. pos.*

de novo facit (1). Ecco le regole del Dritto sempre uniformi, e costanti. Dianzi abbiam veduto, che non può la sentenza *mutarsi*, *correggersi*, o *rescindersi*, ma può benissimo supplirsi ciò, che vi manca, o emendarsene le parole oscure, o superflue. Così pure, quando voglia *mutarsi* un testamento, *omnia ex integro facienda sunt:* ma se vi è cosa *oscuramente* nuncupata, o scritta, può anche dopo la sollennità dell'atto il testatore quella cosa *explanare*, *& declarare*, poichè spiegandola, *nihil tunc dat*, *sed datum significat*. E sulla norma delle leggi non si chiede mica dalla Regia Camera, che rescinda ora il suo decreto, e ne faccia uno nuovo; ma soltanto che spieghi quanto vi è di oscuro nel decreto già profferito, e dichiari *de qua Dohana senserit*; giacchè a somiglianza de' due *Stichi* di Ulpiano, sono anche due le *Dogane* di Napoli, e la presente differisce moltissimo da quella del tempo della investitura, siccome vedremo di qui a poco.

Se dunque il decreto è oscuro, e dee la Regia Camera spiegarlo: qual de' due sistemi della Regia Dogana di Napoli dichiarerà, che abbia inteso di costituir per norma della esazione del Principe di Lauro, quello del tempo di Maria Sanseverino, o l'attuale? Il primo, noi sostenghiamo, perchè è secondo i Riti, i Capitoli, le Prammatiche, e le sue medesime ordinazioni; acciò non siegua l'assurdo di aver le leggi doganali in questa sola causa obliate, e di aver voluto nel 1794 creare di sua privata autorità per lo Stato di Lauro un dritto feudale totalmente nuovo. *Sententia recipit interpretationem a jure*, inculca in più luoghi il Cardinal di Luca (2): ed il nostro Presidente de Franchis: *Verba sententiæ debent intelligi prout jus intelligit*, *alias enim sententia conti-*

(1) *De Franch. decis.* 710 *n.* 4.
(2) *Card. de Luc. de Præm. disc.* 20 *n.* 18. *de Dot. disc.* 29 *n.* 13.

tineret quid absurdum (1). Ma di ciò, che ora soltanto adombriamo, siaci lecito ripeterne la dimostrazione da più alti principj.

C A P. III.

Vera intelligenza del decreto.

LA voce *Dobana* nel suo più ampio significato dinota l' aggregato di tutte le esazioni, e rendite fiscali, e benanche il luogo destinato a percepirle: e nel suo particolar significato dinota la esazione di grana 18 ad oncia, che debbono pagar i forestieri sul valore di qualunque sorta di merci essi contrattino. Dal *jus Dobanæ* sono immuni i soli vinghi da intesser canestri, e le lane vendute ai matricolati dell' arte. Il *jus Dobanæ*, nel suddetto suo particolare significato, è lo stesso del *jus Plateæ*. Ed in Napoli, ed in Lauro il *jus Dobanæ*, o *Plateæ*, si è costantemente esatto tanto prima, che dopo la investitura di Maria Sanseverino. La *Tariffa* esibita non osta, perche riguarda il *jus fundici*, che dal Principe di Lauro non si è preteso giammai. E neppur osta l' attestato del Credenziere, perchè ci addita il sistema attuale della Regia Dogana di Napoli, e non quello del tempo della investitura, da cui soltanto dipende la ragione del Principe. Queste sono le nostre tesi: si vegga, se riesciremo a provarle.

Cominciamo dalla voce *Dobana*, che taluni han creduta di origine Saracenica, altri di Ebraica, ma che troviamo adoperata sotto i Normanni (2), per dinotar la unione di tutte l'esazioni, e rendite fiscali; onde il Du Cange la dedusse *ab adunatione* (3). E questo sentimento se-

(1) *De Franch. decis.* 527 *nu.* 12.
(2) *V. Falcand. presso Muratori T. VII. Rer. Italic.*
(3) *In Glofs. verb. Adoba.*

ſeguendo l' accuratiſſimo noſtro Reggente Moles, ſcriſſe: *Verbum* Dohana *ipſam Regiam Cameram, ac Regium Patrimonium ſignificare* (1). Sotto i Normanni alle *Dogane* preſedeva un Regio Ufiziale detto *Secretus Dohanæ*, o *Magiſter Quæſtorum*, ſiccome ſi raccoglie da duo Coſtituzioni di Guglielmo I. (2): e tutto ciò, che dal Fiſco percepivaſi per lo mantenimento dello Stato, collette, doni, dazj, tutto in ſomma era regiſtrato ne' *quaterni*, o *quaternioni* della *Dogana*, e finanche le conceſſioni de' feudi, e liquidazioni di quanto ciaſcun feudo dovea per lo ſervizio militare. Perciò ſi legge in una Coſtituzione dell' Imperador Federico II: *Nullus Comes, Baro, vel Miles, vel quilibet alius, qui Baronias, Caſtra, vel feuda in capite a nobis teneat, vel ab alio, quæ in* quaternionibus Dohanæ *noſtræ inveniuntur in ſcriptis* (3).

Queſto è il ſignificato della voce *Dohana*, direm così, metafiſico, che non eſprime una coſa particolare, ugualmente che se taluno dica un fiore, non dinota un anemone, o un giacinto. Ma egli è certo che *Dohana*, oltre al ſignificare un aggregato di tutte le fiſcali eſazioni, dinotò ancora la esazione di un particolar vettigale, cioè del dritto di eſigere grana 18 ad oncia ſul valore delle merci contrattate. Queſto ne fu il particolare ſignificato ſotto i Normanni. Se aveſſimo quei *Quaternioni Doganali*, che contenevano il *cenſo* di tutto il Regno, e della perdita de' quali ſi dolſe Andrea d' Iſernia (4), oh quan-

(1) *Moles de jur. doh. membr. 1. §. 6.*
(2) *Conſtit. Tit. de offic. Secreti.*
(3) *Conſt. Honorem noſtri Diadematis.*
Conſt. Magnæ Curiæ.
Conſt. Poſt mortem.
Conſt. Juſtitiarii nomen.
(4) *Iſern. ad Conſtit. Magnæ Curiæ.*

quante cose ne apprenderemmo colla maggior precisione. Ciò nondimeno non mancano altri monumenti per dimostrarlo.

E primamente dalle parole di una Costituzione di Guglielmo I, *Dobanas autem tam terræ, quam maris . . . & alia tam vetera jura, quam nova nostræ Curiæ &c.* (1), conoschiamo abbastanza, che la *Dogana* particolarmente detta, era un vettigale sulle merci venute o per terra, o per mare, e che questo era un diritto antico. Nel regno de' successori Normanni, ed indi degli Svevi, si continuarono l'esazioni medesime, e se ne introdussero delle nuove, le quali diedero occasione alle pie ciance di Andrea d'Isernia. Federico II comandò ai suoi Ufiziali (2), che pagassero esattamente alla Chiesa la decima di tutte le fiscali esazioni: ed Isernia comentando tal costituzione, ebbe l'ardimento di dire, che la Chiesa ricusava la decima sul prodotto delle nuove imposizioni, *tanquam de male ablatis ... per quod videtur ille Federicus quiescere in pice, & non in pace;* e penetrando anzi negl' impenetrabili segreti della Provvidenza, disse, che per le nuove imposizioni appunto aveva Iddio sterminata la di lui famiglia, *quia etiam hoc Deus retribuit, sicut patet in illo Federico, cuius heredes non sunt hodie.* Dopo aver così disfogata la sua atra bile, fassi l'Isernia a riferire *jura vetera*, e le imposizioni introdotte da Federico, che chiama *jura nova;* e tra le antiche imposizioni annovera *Dobanam*, *Ancoragium*, *Scalaticum &c.* Ed ecco che *Dobana* era una particolare esazione, ugualmente che l'ancoragio, lo scalaticó, e le altre.

E qui si avverta, che l'Isernia ciò scrisse per tradizione. Egli comentò le Costituzioni negli ultimi anni del Regno di

(1) *Constit. Magistri Camerarii.*
(2) *Constit. quanto ceteris.*

di Carlo II. di Angiò (1), e protestò: *quaternos hodie non habemus in nostra Curia* (2). Dunque disse quello, che per tradizione aveva imparato. Gran cura si era avuta a far che i libri doganali scomparissero: e lo stesso Carlo II. di Angiò in uno de' Capitoli, che da Vicario del Re suo genitore pubblicò nel 1283 *in planicie Sancti Martini*, non esitò a confessare: *vel nulli, vel pauci supersunt, qui possunt de hoc testimonium perbibere:* onde all' arbitrio del Papa fu rimesso lo stabilire, quali imposizioni dovessero aver luogo nel nostro Regno, intesi che avesse gl' Inviati del Re, e i Deputati delle Provincie (3), siccome sotto il nome di Papa Onorio IV co'Capitoli fu poscia dichiarato. Altrettanto ne addita la Storia del Regno, dalla quale sappiamo, che la cura delle fiscali esazioni era specialmente affidata al Gran Camerario, che presedeva alla Magna Curia de' Maestri Razionali. Cotesta Curia fu in appresso chiamata il Tribunal della Zecca, perchè invigilando anche al conio delle monete, il Re Roberto volle che insiem coll' archivio di tutte le carte Angioine risedesse nel medesimo palazzo, ch' egli avea comprato nella contrada de' PP. Agostiniani, ed in cui la Regia Zecca avea trasportata (4), onde anche l' Archivio cominciò da allora a chiamarsi Archivio della Zecca. Fra i Capitoli degli Angioini, molti ve ne sono riguardo a' dazj; ed altri ancora non impressi n' esistono ne' due Archivj della Zecca, e della Camera. Sulla norma di tali Capitoli, e di altre reali ordinazioni, la Curia de' Maestri Razionali formò le sue pratiche: ed Andrea d' Isernia, Maestro Razio-

(1) *Liparul. in vita Andr. de Isern.*
Franc. de Andr. disput. feud. an. fratr. in feud. fol. 19. & seq.

(2) *Isern. ad d. Const. Magnæ Curiæ.*

(3) *Cap. Statuimus, mandamus, & volumus.*

(4) *Toppi de orig. Tribun. lib. 4. cap. 1. nu. 13.*

zionale ancor esso fin sotto il Re Roberto, di tali pratiche raccolse quelle, che aveano rapporto a' dazj doganali di quel tempo, descrivendole in diverse rubriche, ed altre pratiche anche aggiugnendovi. E queste son quelle pratiche, che per un inveterato errore noi chiamiamo *Riti della Regia Camera*, mentre dovrebbero chiamarsi *della Curia de' Mastri Razionali*; che quasi un secolo dopo comentò Goffredo di Gaeta; e che diede poi alla luce Cesare Niccolò Pisani colle sue tediosissime, e quasi sempre inutili addizioni.

Or a convincerci che, sul nascere stesso di cotesti Riti, la voce *Dobana* aveva il suo significato generale di aggregato di tutte le regie imposizioni, e significava ancora particolarmente il dazio di grana 18 ad oncia sulle merci contrattate; non vogliamo altri argomenti, che i Riti medesimi. Al dir del Pisani, i Riti compilati dall'Isernia conservavansi nel grande Archivio della Camera col seguente titolo: *Ritus Domini Andreæ de Isernia super universis juribus Dobanarum, & aliarum Regni Siciliæ gabellarum* (1). Dunque le *Dogane* erano un complesso di tutti i regj dazj, e quindi nella epigrafe si disse, *super universis juribus Dobanarum*.

Nel Rito I. sotto la rubrica *de Decimis* sta detto così: *Et quia Decimæ solvuntur de juribus veteribus, & de juribus novis non, sciendum est, quæ sunt jura vetera, & quæ nova. Jura vetera sunt hæc: Jus Dobanæ, Jus Ancoragii, Jus Scalatici, Jus tumuli &c.* Ecco la voce *Dobana* adoperata per significare un particolar vettigale, come un particolar vettigale altresì era l'ancoragio, lo scalatico, e gli altri seguenti. E lo stesso, anzi con maggior chiarezza, si spiega nel Rito I. della rubrica de *Jure Dobanæ* ne' ter-

(1) *Cæs. Nicol. Pisan. in addit. ad Goffr. de Gaet. sup. Ritib. Reg. Cam. in proœm. nu. 46.*

termini seguenti : *Jus dobanæ, quod est antiquum, & vetus, est per unciam grana decem & octo . . . . solvitur toties quoties fit venditio de rebus &c.*

Indubitatamente adunque il *jus Dobanæ* era un dazio particolare; e dazio di contrattazione, per lo quale ogni volta che si contrattava una merce, si pagavano grana 18 ad oncia sul di lei valore. Cotesto dazio necessariamente obbligava il *gabelloto* ad invigilare, tanto per sapere le merci immesse nel luogo, ove la *Dogana* era costituita, quanto per sapere tutte le contrattazioni, che di tali merci si facessero. Ciò nel Rito III. sotto la rubrica *de Jure Fundici* è spiegato apertamente. *Pro jure Dobanæ, vel aliorum jurium, ut ponderaturæ, exituræ, & similium, non invenitur ut immitti debeant merces in fortia, vel custodia talium gabellotorum: imo ipsi debent vigilare, & scire commercia facienda de mercibus, quæ intrant locum, vel terram, ubi est Dobana, ut exigant jus debitum*. Ci vuol di più per dimostrare, che il *jus Dobanæ* era un dazio di contrattazione? Ma quel dover i gabelloti *vigilare, & scire commercia facienda de mercibus*, era un sommo inconveniente per una vasta Capitale, perchè facilmente poteasi occultare la contrattazion delle merci: e quindi il vedremo corretto colle posteriori ordinazioni.

Parlando de' Riti, siam dispensati dal recar altri monumenti del tempo degli Angioini. La stessa disciplina si mantenne sotto i Successori Aragonesi, e *Dobana*, o *jus Dobanæ*, nel senso ristretto, importò sempre la esazione di grana 18 ad oncia sul valore di tutte le merci contrattate. Nel grande Archivio della Camera abbiamo tuttavia un ordine, dato nel 1445 da Alfonso I di Aragona per lo buon regolamento della Regia Dogana di Napoli; ed in esso al *fol. 62* si stabilisce, che dalla Dogana si esigesse non solo il *jus fundici*, ma pure il *jus Dobanæ*, che spiegasi di grana 18 ad oncia sul valore di tutte le merci, che da' forestieri si comprassero o vendessero in Napoli e Casa-

li

li (1). E qui si avverta alla parola *Dobana*, adoperata per dinotare anche il luogo, o la casa destinata a riscuoter tutti i dazj imposti sulle merci, ed in cui risedevano gli Ufiziali addetti a tal' esazione.

Agli Aragonesi benanche si appartiene l'ordinazione del *1465*, che porta il titolo, *super fraudibus Dobanarum, contra illos, qui contractant merces*. Il Doganiere di Napoli avea rappresentato a Ferdinando I. le molte frodi de' forestieri, per defraudare il pagamento delle grana 18 ad oncia sulle loro contrattazioni. E quindi con quella ordinazione, dopo essersi detto che la Dogana da tempo antico aveva il dritto di esigere grana 18 ad oncia sul valor delle merci contrattate, si danno le istruzioni a scanso delle future frodi (2).

Ma cotesti ordini di Ferdinando I. quasi niun utile produssero. Il perchè lo stesso Sovrano nel seguente anno *1466* fu obbligato minacciare a' Sensali della Dogana la privazion dell' impiego, se subito dopo aver i forestieri o comprato o venduto, non avessero rivelato al Credenziere il contratto seguito, le persone de' contraenti, la qualità delle merci, ed il loro valore, acciò da essi non si occultasse nè il contratto, nè il prezzo, sul quale doveasi esigere il *jus Dobanæ* di grana 18 ad oncia (3).

Un' altra luminosissima pruova ci somministra la Prammatica I. *de Vectigalib.*, emanata nel *1469* dallo stesso Ferdinando I. d'Aragona. Esisteva allora in tutta la sua osservanza il *jus Dobanæ*, *solvendum de mercibus*, *de quibus contrahatur*, ma esigevasi *toties quoties* le merci si alienavano dentro la Città, o da essa si estraevano. Il danno, e l' incomodo, che da questo sistema la Città risentiva, Ferdinando il tolse ordinando che, dopo pagato una volta il *jus* Do-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*

Dobanæ, o che le merci dalla Città si estraessero, o che si vendessero *in apothecis*, più non si pagasse (1).

Abbiamo ancora gli ordini spediti da questa Regia Camera nell'anno 1471 a richiesta del Doganiere della Regia Dogana; colli quali si rinnovano le antecedenti istruzioni, e si prescrive eziandio nettamente, che la Dogana di Napoli esiger dovesse da' forestieri, per qualsivoglia merce contrattata, il *jus Dobanæ* a grana 18 per oncia, il *jus fundici* a grana 15 per oncia, ed il *jus boni denarii* a grana 20 per oncia (2). E qui la voce *Dobana*, ugualmente che negli ordini di Alfonso I testè riferiti, è adoperata a significare il luogo, in cui tutti si riscotevano i regj dazj; ed il *jus Dobanæ* a significare particolarmente il dazio di contrattazione. E questo *jus Dobanæ* la Regia Camera, versatissima allora, come lo è di presente, nel sistema daziale del Regno, consultò al Re nel seguente anno 1472, ch'era il più antico, e costante diritto della Regia Dogana di Napoli, e di cui era stata sempre in possesso (3).

Nel 1491 fu d'uopo rinnovar gli ordini medesimi per gli Casali di Napoli, e nel Bando leggesi espressamente, che la Dogana di Napoli era nell'antico possesso di esigere il *jus Dobanæ* alla ragione di grana 18 per oncia sul valor di qualunque merce si fosse contrattata da i forestieri o nella Città, o ne' di lei Casali (4).

E finalmente lo stesso grande Archivio ci fornisce un altro prezioso, e decisivo monumento. Il Doganiere rappresentò il danno notabile del regio erario, perchè molte merci trovavansi nelle botteghe de' venditori Napoletani, portate da' forestieri senza pagar il *jus Dobanæ*, per non es-

(1) *Pragm. I. de Vectigalib.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*
(4) *Fol.*

esserfi pubblicamente contrattate. E la Regia Camera così nel 1496, che nel 1529, ordinò che per quanti comestibili, o altre merci, si trovassero portate da' forestieri nelle botteghe de' Napoletani, o si dovesse pagare il *jus Dohanæ* di grana 18 ad oncia, o si dovesse far costare di averlo già una volta pagato (1).

PRima di passar oltre, dopo la sposizione di tanti irrefragabili monumenti, qui fermiamoci alquanto. Questo Supremo Tribunale, così nel 1793, che nel 1794, ha giudicato semplicemente del titolo: e coll' ultimo decreto del 1794 ha deciso, *Illustris Princeps Lauri utatur juribus suis pro exactione Juris Plateæ ad rationem assium decem & octo pro qualibet uncia*, perchè ha conosciuto, che la *Dohana*, e la *Piazza* furono nel 1530 nominatamente concedute da Carlo V. a Maria Sanseverino, e che indi gli stessi dritti son passati a Pignatelli, e Lancellotti, che da Sanseverino hanno causa. Se dunque per virtù della espressa investitura si sono al Principe di Lauro tali dritti accordati, necessariamente ne siegue, che la esazione di grana 18 ad oncia *super rebus tantum Regiæ Dohanæ hujus Civitatis obnoxiis*, deesi riportare al sistema, col quale la Dogana di Napoli nel 1530 si regolava. Ed è questa verità così naturale, e manifesta, che le stesse Università hanno sempre ottimamente sostenuto, che quei dritti soli possa il Principe in Lauro esercitare, i quali si conoscerà di aver il Re conceduti a Maria Sanseverino, e di esserfi indi da costei a Pignatelli, e Lancellotti trasferiti. Tanto vero che s' impegnarono a provare che Maria Sanseverino non aveva esatta la *Piazza*, ed a tal' effetto produssero copia presso gli atti del conto di Luise di Gennaro del 1528 (2), dal quale malamente credevano poter-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

tersi rilevare che la piazza in Lauro non erasi esatta; benchè di quel conto la Camera niun conto avesse tenuto nella liquidazion Fiscale del 1530.

Nè qui si opponga la famigerata Prammatica XVI. *de Baronib.*, colla quale lo stesso Imp. Carlo V. nel 1536 ordinò, che delle tante formole onde son piene zeppe le investiture, quelle sole potessero produrre l'esercizio de' dritti conceduti, che contenessero dritti esistenti, e praticati nel feudo in tempo della concessione. Poichè la *Piazza*, e la *Dogana* (che vedremo or ora di essere una medesima cosa) a Maria Sanseverino concedute, esistevano, ed esigevansi nello stato di Lauro nel tempo appunto della concessione. E questo l'abbiam sul principio abbondantemente dimostrato, con quell'*invenerunt placiam consuetam* della inquisizione del 1227 sotto Carlo I. d'Angiò; colli conti erariali del 1481, del 1485, e del 1490; e colli capitoli e Grazie del 1512, quando le Università dello Stato di Lauro dimandarono, che niun forestiero fosse immune *da' pagamenti che spettassero a sua illustrissima Signoria, come sono* PIAZZE, *statere, acque, pascuni, curriture*.

Se dunque la Regia Dogana di Napoli dee dar norma alla esazione del Principe di Lauro; se nel 1529 il *jus Dobanæ* in Napoli spaziava su di qualunque sorta di merce contrattavasi o nella Città, o ne' Casali, e sempre alla ragione di gr. 18 per oncia; e se finalmente tal'esazione in Lauro praticavasi quando Maria Sanseverino ne fu investita: chi non vede quanto sia oscuro il decreto, e quanto necessaria ne sia la spiega, acciò non discordi dalle leggi, dai Riti, dalle Ordinazioni di questo stesso Supremo Tribunale, ed acciò non si stravolga a significare assurdamente la Regia Dogana di oggigiorno?

Tanto più che ed in Napoli, ed in Lauro, si continuò ad esiger le stesse gran. 18 ad oncia su tutte le contrattazioni, anche dopo la suddetta investitura. Nel Registro delle Provvisioni di questa Regia Camera dell' an-

no

no 1546 troviamo gli ordini, e le nuove Istruzioni intorno alla percezione de' dazj, che sotto diversi titoli doveansi esigere dalla Regia Dogana di Napoli: e tra i dazj vediamo minutamente descritto il *jus Dobanæ* di gr.18 ad oncia su tutte le merci contrattate da' forestieri, niuna affatto eccettuata (1). E gli Ordini medesimi troviamo costantemente ripetiti negli anni seguenti 1554, 1556, e 1559. Tra' tanti Ordini, ed Istruzioni, merita di esser trascritta la Tariffa de' dazj contenuta in una relazione che fece la Regia Camera nel 1578 *per la osservanza della Dogana di Napoli*, la quale si conserva nel grande Archivio, nel *Volume XVI de' jus padronati regj, officj, arrendamenti &c.*

Notamento de tutti li deritti Regij s' exigeno in la Regia Dobana grande de Napoli, & così del bon dinaro de la Città, con la distinzione particolare da chi s' exigeno, & in che modo, & in quali casi, & così dell' osservanza e stile di essa Dobana

Jus fundici ad ragione di grana 15 per onza

Jus Dobanæ ad ragione di grana 15 per onza

Siegue indi la lista di tutti gli altri dazj, e poi si descrivono le regole da osservarsi nella esazazione di ciascun dazio. Ecco le regole, che si danno pe 'l dazio di contrattazione.

Questo diritto di JUS DOHANÆ *per più chiara intelligenza lo pagano forastiere de tutte e qualsivoglia sorte de mercanzie, che veneno in Dobana, & cosìì ancora di quelle se comprano in Napoli per fora, hoc modo.*

Se uno forastiere immette la mercanzia in Dobana, & quella estrae per Napoli, paga detto deritto de grana 18 per onza, se la vende a chi si voglia, paga dette gr. 18.

Se la vendesse ad un altro forastiero dentro la Dobana, però pagariano ambidui dette grana 18.

Advertendo, che se la mercanzia ha pagato il diritto di dette

B

(1)

te grana 18 per onza, una o più volte, semprechè tale mercanzia muta patrone, & se contratta con forastieri, paga detto deritto, non obstante l'abbia pagato più volte, atteso se dice, uno fundico, & cento Dohane, & questo s'intende quando se contracta dentro la Dogana.

Se uno forastiero compra in la Città robe già fundicate per mandarle fora, paga detto deritto de jus Dohanæ.

Se questo forastiero non fosse matricolato, & vendesse seta o altro a persone matricolate per uso dell'arte della seta, paga questo jus Dohanæ, & nova gabella se fosse venuto per mare, & mezzo piso.

Et se vendesse a persone matricolate dell'arte della lana robe per uso di detta arte, non paga deritto alcuno, atteso li privilegii di questa arte fanno franco etiam il venditore.

E' vero che in Dohana s'observa, che se un forastiero compra mercanize in la Città da alcuno forastiero lo quale per prius habbia pagato in la Regia Dohana questo deritto de jus Dohanæ, & tutti li altri, costando questo alla Dohana non è tenuto detto compratore ad pagare più dette grana 18 per onza, per pragmatica fatta per li serenissimi retro Re d'Aragonia, ma solamente estrahendola per mare pagano la nova gabella.

S'observa ancora, che alli forastieri, li quali portano robba in Dohana, & ne pagano dette grana 18 per onza, li è lecito infra uno anno comprare dentro & di fora la Dohana altrettante mercanzie per quanto averà pagato in una o più volte per mandare fora, & non paga dette grana 18 per onza, eccetto li altri diritti, & questo vulgarmente se chiama la Tratta.

Vimoli per fare canestre non pagano fundico, nè Dohana, solum la nova gabella per mare, & il bon dinaro ad piazza mayore.

Advertendo che le robe che pagano il deritto del jus exituræ per fora Regno, non pagano jus Dohanæ.

Dun-

Dunque le Istruzioni Doganali, e gli ordini di questo Supremo Tribunale, monumenti de' quali non può desiderarsi altro più autentico, ci dimostrano ad evidenza, che tutte le merci contrattate da' forestieri sono soggette al *jus Dohana* di grana 18 per oncia, tranne i vinchi da far canestri, e le robe per uso dell' arte della lana vendute a persone matricolate. Crediamo che le Università dello Stato di Lauro non oseranno cavillar leggi così nette, e precise. Che se altro bisognasse a persuaderle, possono consultarsi i similissimi ordini spediti nel 1573, e nel 1611 (1): ed anzi acciò niente rimanga a desiderarsi, diamo un saggio di ciò, che leggesi minutamente descritto ne' conti del Credenziere di mare della Regia Dogana di Napoli del 1698, e del 1700, vale a dire di quasi due secoli dopo la investitura di Maria Sanseverino.

Nel primo conto dell' anno 1698, sotto il dì 2 di Gennajo si riferisce una partita di canape e stoppa, *estimata per onze tre e tarì* 23, sul qual valore dicesi esatto *per dohana tarì 3 e grana* 8, appunto quanto sul valore di onze 3 e carlini 46 importa il dazio di contrattazione a grana 18 per oncia.

E ne' giorni 4, 5, 6, e 7 dello stesso mese, si riporta la partita *di un cantaro e rotola* 80 *di oglio* spedito dalla Dogana di Salerno, dove diconsi pagati tutti i diritti: e perchè di quell' olio si vendè in Napoli una quantità *estimata per onze* 2 *e tarì* 12, si porta pagato *per dohana tarì* 2 *e grana* 3, alla ragione appunto di grana 18 per oncia.

Nel conto poi del 1700, sotto il dì 16 di Gennajo si riferisce la seguente partita: *Per cantaro* 1 *e rotola* 40 *caso vecchio pervenienre da Nocera, e posto in magazino in Napoli per vendersi estimato per onze* 2 *e tarì* 10, *per* fun-

B 2

(1) *Fol.*

fundico, *dobana*, *peso reale*, *nuova imposizione*, *ducato uno e grana 7*, *e per l'altra nuova imposizione tarì due e grana 18*.

E sotto il dì 21 Maggio dello stesso anno, per una partita *di botti nuove unate*, estimate *per onza 1 e tarì* 20, si porta esatto, per fundico, e dogana, e nuova imposizione, *tarì due e grana 16*, e per nuovo imposto tarì 2 e grano 1.

E finalmente nel dì 2 di Giugno, per una partita *di canape pettinato venduta* si portano esatte per lo *jus Dobanæ*, per fondaco, e prima e seconda nuova imposizione, due partite di tarì 1 e grana 4 l'una (1).

Forse alcuno si meraviglierà che nel trascritto conto il valor di alcune merci sia ragguagliato sulla stima, dovechè il *jus Dobanæ* si esige sul prezzo contrattato. Ma cesserà la meraviglia ove si rifletta che le merci anzidette non sono vendute, ma estratte *per venderſi*, siccome nel conto medesimo si dice: e perciò non essendovi il prezzo fatto da' contraenti, si sostituisce il prezzo presunto, mercè la stima del Credenziere.

Ecco la costante pratica della Regia Dogana di Napoli, la quale fino al principio del secolo trascorso, oltre gli altri diritti, esigè pur quello propriamente detto *jus Dobanæ* di grana 18 ad oncia sulla contrattazione di qualunque sorta di merci. Canape, stoppa, olio, cacio, botti, tutto in somma fu soggetto al dazio; quantunque tali articoli (e sia qui detto di passaggio) non veggansi affatto inseriti nella Tariffa delle merci del 1559, dalla Parte esibita, di cui appresso dovrem ragionare. Le circostanze di questa immensa Capitale, ove riusciva impossibile il verificar le quotidiane contrattazioni, e la qualità de' contraenti, han fatto adottare un nuovo sistema daziale, per cui la *Piazza*, o sia il dritto di contrattazione si è ri-

(1) *Fol.*

riſtretto a due generi ſoli, eſſendoſi accreſciuti altri dazj, ed impoſti de' nuovi: ma queſto cambiamento avvenuto nella Dogana di Napoli, come non ha alterato il ſiſtema delle Dogane del Regno tanto civiche, quanto Baronali; così non può dar norma alla Dogana di Lauro, nè nuocere al Poſſeſſore. La norma dee prenderſi dalla Dogana di Napoli, qual'era nel tempo della inveſtitura di Maria Sanſeverino, e ſu tal norma eſige la giuſtizia che ſieno ſpiegate le parole ambigue del decreto, onde il Principe abbia ciò, che al Feudo fu conceduto, ed il Tribunale non ſembri o di aver ignorate le leggi, e le ſue medeſime Ordinazioni, o di aver voluto nel 1794 creare per lo Stato di Lauro un dritto di piazza totalmente diverſo da quello, che ſi eſercita in tutto il Regno.

A Quali ſtravaganze non mena il deſio di contendere! Non trattiamo noi, dice la Parte, del *jus Dobanæ*, che ſicuramente è un dazio di contrattazione; ma bensì trattiamo del *jus Plateæ* eſpreſſo nel decreto del 1794.

Quale obbiezione è mai queſta! Avendo la Regia Camera accordato al Principe di Lauro ſotto il nome di *jus Plateæ* la eſazione di grana 18 ad oncia *ſuper mercibus*, in ſoſtanza il *jus Dobanæ* gli ha accordato, perchè giuſta le noſtre leggi queſto ſolo dritto porta ſeco tal'eſazione. Il *jus Dobanæ*, ed il *jus plateæ*, ſono un ſolo ed un medeſimo vettigale: e chiamaſi ora *jus plateæ* quel dritto, che originariamente *jus Dobanæ* ſi appellava. Tanto impariamo dalle leggi, da'Dottori, e dagli ordini di queſto ſteſso Supremo Tribunale, nè mai alcuno ſinora ne ha dubitato.

Baſta a dimoſtrar ciò l' Editto emanato dal Re Roberto nell'anno 1333 per ovviare alle frodi, che tuttodì commetteanſi a danno del Fiſco (1). Secondo i Riti, le grana 18 ad oncia per lo *jus dobanæ*, e le grana 15 ad on-

(2) *Goffred. de Gaet. ad Rubr. 5. tit. de Jure Dobanæ num.* 207.

oncia per lo *jus fundici*, doveansi pagare nel luogo, in cui seguiva la tradizione, ed il pagamento del prezzo della merce contrattata. Questa osservanza avea fatto nascere un *eurema*, poichè si pattuiva tra' negozianti, (trascriviamo le parole di Goffredo di Gaeta) *de portando merces extra Regnum, & extra Regnum fiat traditio; vel de portando ad alias Terras infra Regnum, ubi non sunt regii fundici ordinati, & in illis Terris fiat traditio. Et recte secundum Ritum non solveretur jus Neapoli, ex quo non fuit facta Neapoli traditio. Sed hic vult Dominus Rex Robertus, cum hoc tendit ad diminutionem sui juris, quod habeatur ac si Neapoli traditio facta esset, & quod solvatur Neapoli, ubi conventio facta fuit, & sic in hoc corrigitur Ritus* (1). E nell' Editto di Roberto due cose son da notarsi. La prima è, che costantemente egli afferma di doversi il *jus dobanæ* per le merci di qualunque sorta, *victualia, legumina, res, & merces alias*, così in un luogo dell' Editto: in un altro, *pannos, merces, & res alias*: in un altro, *merces, & res alias*: ed in un altro, *pro pannis, victualibus, rebus, & mercibus aliis*. La seconda cosa è, che Roberto per ben due volte ripete, che il *jus dobanæ* è lo stesso che il *jus plateæ*; e, quel ch' è più, anche i *Doganieri* li chiama *Platearios*. Trascriviamo non l' intero Editto, perchè assai prolisso, ma quel poco, che può bastare alla nostra causa. *Non sine prævisa, ac matura deliberatione consilii, præsenti nostra ordinatione præscribimus, ac mandamus, quod . . . pro pannis, victualibus, rebus, & mercibus aliis, quas sive cum vascellis, sive cum animalibus de partibus Regni nostri extrahunt vel extra, vel intra Regnum, vel de extra Regnum in Regnum devehunt, deferunt, & immittunt, seu devehi, deferri, & immitti faciunt,* JUS DOHANÆ SEU PLATEÆ, *& fundici, pro illis debitum . . .*

per

(1) *Id. ib. n.* 212.

per secretos, DOHANERIOS SEU PLATEARIOS, *aut Officiales nostros alios, quorum intererit, pro parte jam dictæ Curiæ requiri, & recipi debeat, & haberi ... Et quia nihil prodest, Principem edicta condere, nisi illa exequutione debita roborentur; volumus, & fidelitati vestræ de certa nostra scientia mandamus expresse, quatenus .... juxta quod in præscripto continetur edicto*, JUS DOHANÆ SEU PLATEÆ, *& fundici, pro illis debitum, & statutum .... pro parte dictæ nostræ Curiæ officii vestri exigatis, & recipiatis, seu exigi, & recipi mandetis, & faciatis* (1)!

A questa pruova non vi è sofisma da opporre. E' il Principe che parla, informato appieno del nome, e del valore de' suoi dritti, ed assistito nel promulgar le leggi da uomini valentissimi, quali furono, per tacer degli altri, e lo stesso compilatore de' Riti Andrea d' Isernia, ed il Gran Protonotajo Bartolommeo di Capua, di cui Roberto seguì sempre il consiglio in tutti gli affari. E notisi, che nell' Editto, opera sicuramente di mano maestra, tra le voci *dohana* e *platea*, *dohanerios* e *platearios*, si mette sempre la particella *seu*, appunto per congiungerle, e dinotare ch' erano una medesima cosa. Questa è la forza della particella *seu*, siccome coll' autorità degli Scrittori Latini opportunamente insegna il Donello. *Scimus autem, particulam* SEU *non conjungere res diversas, sed interjici inter res, numero duas, re easdem, eo consilio ut declaretur, etsi nomina plura sint, eiusdem tamen rei nomina esse, vel ut posterius, quod forte notius erit, sit priori interpretationis vice. Indicant illæ inscriptiones duorum librorum Ciceronis*: LÆLIUS, *seu* DE AMICITIA: CATO MAJOR, *seu* DE SENECTUTE: *quæ perinde valent ac si dictum esset, Lælius, aut quod hic idem est, de amicitia: Cato major, seu quod hic intelligi volo, de senectute* (2).

 Con-

(1) *Id. Goffr. de Gaet. loc. cit. post nu.* 207.
(2) *Donell. comm. de jur. civ. lib.* 22. *cap.* 1. *n.* 7.

Continuò per tutto il tempo degli Aragonesi la stessa osservanza, ed ogni qual volta si disse *jus dohanæ*, s' intese sempre per lo *jus plateæ*: e così sotto l' una, che sotto l'altra denominazione non si volle altro esprimere, che il dazio di contrattazione di grana 18 ad oncia. Fanno di ciò ampissima testimonianza gli ordini spediti in Febbrajo del 1513 dal Luogotenente di Camera, i quali trascriviamo. *Avemo visto quello scrivete. Desiderate sapere quanto si paga per gli ogli, che si estrabeno fuori Regno da qualsivoglia Provincia, alla Regia Corte per gli suoi deritti, a tale possiate provedere, che la Regia Corte non sia defraudata in essi. Pertanto vi dicemo, che tutti gli ogli, che si estrabeno fuori Regno da dette Provincie, devono pagare alla Regia Corte carlini sette e mezzo per oncia. Verum se nell' estrahere di detti ogli, nel loco dove si estrabeno, haveranno pagato la ragione* DELLA PIAZZA SEU DOHANA, CH' E' GRANA 18 PER ONCIA, *la deducerete dalla somma de carlini sette e mezzo per l' ogli predetti, e così per il sevo, e grasso che si estrahessero per extra Regno, ut supra, che attento la forma del Rito, & consuetudine antica, così si deve osservare: ma estrahendosi per Regno, essendo concessi al Barone li deritti del fundico, gabella nova, &* PIAZZA SEU DOHANA, *li lascerete esigere li detti deritti del fundico, nova gabella,* ET PIAZZA, *a quei Baroni saranno stati concessi. Et così eseguirete, & non altrimente. Die 11. Februarii 1513 . . . Hieron. de Francisco M. C. Locumt.* (1).

Altrettanto dimostrano gli ordini spediti dalla Regia Camera nel 1611 a richiesta del Doganiere di Napoli, ove a lettere cubitali sta scritto, che sotto nome di *Dogana volgarmente detta Piazza*, tanto in Napoli, che nel distretto, dovesse esigersi il solito *jus dohanæ* di grana 18 ad

(1) *Vid. Adnot. ad Goffr. de Gaet. in Rubr. 6. de jure cniturae, ex Regesto Litterarum Cameræ 10., fol. 34.*

ad oncia, sopra tutte le merci da' forestieri contrattate, anche comestibili (1).

Se dunque i nostri Sovrani Legislatori fin dal tempo degli Angioini hanno spiegato, che *Piazza e Dogana* sono la medesima cosa, e che sotto qualunque de' due nomi sempre lo stesso dazio si esprime di grana 18 ad oncia sul valore di tutte le merci contrattate; e se collo stesso linguaggio ha parlato la Regia Camera, delle leggi appieno informata: chi oserà più dubitarne? Dietro scorte tanto sicure, quanto le leggi, e gli ordini di questo Supremo Tribunale, anche i Prudenti del Regno, versatissimi nella scienza doganale, insegnarono, che il dazio di grana 18 ad oncia sulle contrattazioni, detto prima *jus dobanæ*, si chiamò in appresso *jus plateæ*. Il Reggente Moles ripete questa diversa denominazione dalla Costituzione *Magistri Camerarii* di Guglielmo II. *Et primo* JUS DOHANÆ *est illud, quod exigitur pro bonis, quæ venduntur, & emuntur, & ad rationem* 18 *granorum valoris mercis, quæ contractatur, & sic ad rationem ducatorum trium pro centenario, quod olim erat octava. Unde jus rerum venalium appellatur per J. C. in l. inter publica ff. de verb. signif., & per Constit. Regni Magistri Camerarii* APPELLATUR JUS PLATEÆ, *forte quia in plateis publicis res illæ contractantur* (2).

Dopo il Moles insegnò lo stesso il di lui comentatore Ageta, il quale numerando i differenti dazj, o diritti, che comprendevansi sotto il vocabolo generico *Dobana*, scrisse così: *Primum*, JUS PLATEATICUM, *ut in Constit. Magistri Camerarii*, QUOD HODIE PER RITUM JUS DOHANÆ APPELLATUR. E poco appresso: *ad membrum itaque primum devenienda adnotamus*, SUB DOHANÆ NOMINE COMPREHENDI JUS ILLUD PLATEÆ, *inter cætera connumeratum in dicto Rit. Reg. Cam. de decimis, & per Andr. in dict. Const.*

B 5 *Quan-*

(1) *Fol.*

(2) *Moles Decis. Reg. Cam. tit. de jur. dob. nu. 16.*

Quanto ceterif. Reg. Tapia in rubr. de const. Princip. cap. 4. nu. 86. ; *quod exigitur* (cioè il suddetto *jus plateæ*) *ad rationem granorum decem & octo pro qualibet uncia valoris mercium , ut in Rit. de Jur. dob. , & in Pragm. Regis Ferdinandi dici 4. Julii 1469 , quæ in ordine est prima de Vectigalib. Et sic exigitur ad rationem ducatorum trium pro singulis centum. Unde recte monet noster Auctor hic , & sup. §. 1. de reg. fiscal. nu. 16 , quod hoc jus plateæ male appellatur jus dobanæ, cum sit species una , sive membrum ex pluribus aliis juribus, quæ sub hoc generali Dobanæ nomine comprehenduntur* (1).

Carlantonio de Luca contesta la verità medesima . *Sub Bajulatione continebantur Passagia , Plateatica , & similia , quæ* JURA DOHANÆ *dicebantur , prout ex Constit. Magistri Camerarii fundat Moles ; subdens , quod idem verbum* DOHANA *Normannum est , & cumulationem quamdam omnium jurium regalium continet* , ET CORRUPTE HODIE JUS PLATEÆ APPELLATUR (2).

Il Capecelatro altresì , notando la differenza tral *jus dobanæ*, ed il *jus fundici* , insegna ugualmente la *Dogana* esser lo stesso che *Piazza*. *Magna est differentia, & diversitatis ratio inter jus fundici*, ET JUS DOHANÆ SIVE PLATEÆ : e dopo aver detto in che consista il *jus fundici* , ripete nuovamente : JUS PLATEÆ , SIVE DOHANÆ *solvitur ad rationem granorum 18 pro uncia, & sic ad rationem trium pro centenario* (3).

E finalmente il Laganario attesta : *verbum Dobana Normannum est , & cumulationem quamdam omnium regalium jurium denotat*, ET CORRUPTE HODIE JUS PLATEÆ APPELLAMUS (4).

Co-

(1) *Aget. tit. 6. memb. 1. nu. 22. & seq.*

(2) *De Luc. in Observ. ad decis. 397. de Franch. nu.* 3.

(3) *Capyc. Lat. decis. 191. nu. 22. & 24.*

(4) *Laganar. in addit. ad Rovit. in rubr. Pragm. de Offic. Bajuli nu.* 8.

Così i nostri Dottori, i quali attinsero il significato de' sinonimi *Dohana & Platea* dalle leggi, da' Magistrati, e dall' uso, *quem penes arbitrium est*, *& jus*, *& norma loquendi*. E specialmente nella materia de' dazj ottimamente avverte il Cardinal de Luca, che dal solo uso, e dalla osservanza dipende il significato delle parole. *Quare dicebam, in his materiis vim constituendam non esse in verbis, seu vocabulis, eorumque stricta, ac propria significatione; sed potius in usu, seu observantia, a quibus pendet pro qua specie oneris usurpentur: quoniam in jure vectigalia, collectæ, tributa, superindicta, gabellæ, & similia, suas habent proprias, ac peculiares significationes inter se distinctas; & tamen ex communi usu unum vocabulum pro altero usurpatur, ac habentur pro sinonimis* (1).

Ma a che tanti argomenti, se le stesse Università han conosciuto, e confessato, che *Piazza* e *Dogana* sono una stessa cosa? Elleno il dedussero in ben otto articoli dell' esame compilato nel 1782. *Artic. XX Indendono, o vogliono provare, come prima di detto anno 1739 le suddette persone chiamate Zeccatori, che teneano in affitto la Zecca, Portolania, e Piazza, non esigevano mai diritto di Piazza o sia Dogana &c.* E così pure negli antecedenti articoli VII, XIV, e XVIII, e ne' susseguenti XXI, XXII, XXIII, e XXV (2).

Finalmente la Regia Camera a questo usitato linguaggio anche si è conformata, perchè sotto il nome di *jus plateæ* ha accordata al Principe di Lauro la esazione di grana 18 ad oncia sul valor delle merci contrattate, nel che appunto il *jus Dohanæ* sin dalla sua antichissima origine è consistito. E poichè per questo verso troviamo nel decreto del 1794 tutta la possibile chiarezza;

(1) *Card. de Luc. de regalib. disc. 97. nu. 5.*
(2) *Fol. 21 a t. ad 25 d. atti.*

za ; rimane perciò soltanto a dichiararsi, che il *jus plateæ*, o *dobanæ* accordato al Principe di Lauro sia, quello stesso, ch' esigevasi nella Regia Dogana di Napoli, quando di quel feudo fu investita Maria Sanseverino : cioè sulla contrattazione di qualunque merce da' forestieri si faccia , eccetto i soli vinghi da far canestri , e le lane vendute alle persone matricolate dell' arte.

Adagio (ripiglia la Parte): ecco una tariffa doganale del 1559, nella quale non si veggono nè legnami , nè cuoj , nè canape, nè lino, nè sapone, nè tele, nè vino, nè animali, nè biade, nè frutta, nè verun genere di comestibili, nè in somma alcun di que' generi, che sogliono contrattarsi nello Stato di Lauro. Dunque essendosi nel decreto alle parole *pro mercibus subjectis Regiæ Dobanæ Neapolis* soggiunto *& juxta tariffam ejusdem*: dove anche si prenda per norma il sistema doganale del tempo, in cui Maria Sanseverino fu investita dello Stato di Lauro, la conseguenza sarà sempre la stessa: il Principe di Lauro non potrà esigere se non pe' generi compresi in quella tariffa, e le Università son contente.

Dichiari pure la Camera (rispondiamo) che sotto la voce *Dogana di Napoli* ha inteso parlare della Dogana *tunc temporis*, cioè del tempo della investitura, riportandosi ai riti, ed alle istruzioni Camerali, le quali si osservano in tutto il Regno: ed allora qualunque disputa sulla tariffa di quel tempo non sarà più oggetto d' interpetrazione e di spiega, ma di esecuzione. La Parte allora abusando de' vocaboli, e travolgendo le idee sosterrà che la tariffa delle merci soggette al *jus Dobanæ* sia quella, che ha esibita dopo il decreto: e noi dimostreremo che quella tariffa riguarda soltanto le merci soggette al *jus fundici*, ed alle nuove imposizioni, non ha alcun rapporto col dazio di contrattazione. Ma ciò non ostante per allontanar gli equivoci, che si vogliono spargere anche su queste parole del decreto, ed a fine di prevenire una nuova lite, giova esaminare che abbia inteso la Camera sotto la voce

Ta-

Tariffa, e se quella esibita dalla Parte dopo il decreto abbia alcun rapporto colla controversia presente.

La voce *Tariffa* ha due significati, giacchè s'intende o per lista de' dazj colla rispettiva loro ragione, o nel senso di stima di merci. Nel primo senso e non nel secondo l'ha inteso la Camera, giacchè la sua idea fu che nella Piazza di Lauro esiger si dovesse il dazio di contrattazione con quelle regole, che son descritte nella tariffa della Dogana di Napoli, nel notamento cioè, che questa conserva di ciascuno de' vettigali, e del modo come debbono esiggersi. Tariffa di questo genere è quella del 1578 da noi trascritta nelle pagine 25, e 26, nella quale e i dazj, e'l modo, ed i generi soggetti, e le regole dell'esazione, son partitamente descritte. Per contrario la tariffa nel senso di stima delle merci non può convenire al dritto di *piazza*, ch'essendo dazio di mera contrattazione, si esige non sulla stima delle merci, ma sul prezzo fissato da' contraenti. La stima suppone la deficienza del contratto, ed in conseguenza non è riferibile ad un dazio di mera contrattazione. Oltre questa riflessione, che basta da se sola, si esamini da vicino la tariffa del 1559 esibita dalla Parte: si conoscerà ad evidenza che null'ha che fare col *jus Dobanæ*, o sia Piazza.

La Tariffa esibita porta il seguente titolo: *Tariffa de la Dogana di Napoli*, ed è inserita nelle Provvisioni spedite dalla Regia Camera a' 22 di Maggio 1559, e dirette al Doganiero, perchè le osservasse. Se si scorre da capo a fondo, non vi si truova altro che per ordine alfabetico il nome di molte merci, o di Regno, o estere, che s'immettevano nel maggior Fondaco di questa Capitale, col loro rispettivo fisso valore, acciò si avesse potuto calcolar l'importo de' regj diritti. Il tenore delle Provisioni che la Tariffa precedono, merita di essere qui riferito. *Magnifici Dobaniero, Credenzieri, & altri Officiali del maggior fundico, &. Dobana de questa fidelissima Città di Napoli. Perchè essendosi como sapete con vostro in-*

intervento fatto lo augmento de la tariffa de questa fidelissima Città de Napoli, & de ditto augmento fattone lista, & quella ad voi mandata con ordine, che le ditte robbe augmentate in ditta tariffa juxta ditta lista dovessivo esigere li deritti, & come lo augmento predicto non si è fatto in tutte le robe, & mercanzie generalmente, ma in alcune particolarmente si come in ditta lista appare: & per questa causa veneno al presente le robbe & mercanzie da le quale si exigeno li deritti ad essere notate in due tariffe. Simo per questo stati supplicati, che per evitare errori che potriano accascare da le due tariffe, cioè per la vecchia de le robbe che nce restano senza augmento, & per la nova de le robe augmentate, ne facessemo una, & juxta quella ve ordinassimo che dovessivo fare le vostre extime de li dericti: & noi parendone quello che si domanda essere giusto, ve facimo la presente, per la quale ve decimo, ordinamo, e comandamo, che atteso in la tariffa che ve si manda inclusa colla presente sono annotate le robbe, & mercanzie le quale restavano in la tariffa vecchia senza augmento del prezzo de le ditte robbe, & le robbe le quale in la tariffe nova sono state augmentate, da quà avante debbiate extimare LE ROBBE CHE SI EXTRAHERANNO DA QUESTA DOHANA *juxta la presente tariffa.*

Quivi dunque si parla *di robe, che si estraheranno da questa Dohana*. Chi perciò non vede, che si parla del *jus fundici?* Il dazio, detto *jus fundici*, fu introdotto da Federico II, sopra alcune merci, a ragione di grana 15 per oncia del loro valore, sul motivo di prestarsi a i negozianti *in fundico domo regia* la conservazione, e la custodia delle loro robe. Ecco ciò, che dicono i due primi Riti sotto il titolo *de jure Fundici*. *Jus fundici de novis statutis, quod est granorum quindecim per unciam, solvitur tam a civibus, quam ab exteris, semel tantum*(1)... *Sub*

(1) *Rit.* 1 *de Jure Fundici*.

Sub hoc colore institutum fuit fundici ius, pro albergo, & hospitio, quia in regia domo ponuntur, custodiuntur, & conservantur merces, sicut infra dicitur: bene fuit color, quia multum esset carum hoc albergum (1).

Or lo stesso Federico autore di tal nuovo dazio, nella Costituzione *Magistros nostros Fundicarios* non solo ci fa sapere, ch'egli stabilì più fondaci, come del sale, del ferro, dell' acciaio, e di altre merci in generale, ma eziandio che molte cose, come per esempio le vittovaglie, erano dal *jus fundici* eccettuate. *Procurabunt autem Magistri fundicarii fundicos salis, ferri, azarii, & mercium exituras, quæ fundicandæ per Curiam nostram sunt statutæ, præter victualia, quorum exitus aliis Officialibus per nostram Curiam specialiter est commissus*. Ed ecco che tutti i negozianti, nel venire in luoghi dove i regj fondaci eran situati, doveano scaricarvi le loro merci: *Mercatores etiam ad civitates, ubi sunt fundici, venientes, exoneratis, & depositis mercibus, quæ fundicari debent in fundicis;* son parole della stessa Costituzione: e pagavano poi il *jus fundici*, quando le merci medesime da quel fondaco estraevano. Ma ripeto, che per talune merci soltanto fu il *fondaco* stabilito; il perche lo stesso Federico vietò severamente a' suoi Officiali, di astringere i negozianti a *fondacare* indistintamente tutte le merci: *Dum tamen fundicarii caveant, quod nullas res alias, præter eas, quæ in novis statutis fundicari, vel dobanari mandavimus, mercatores, seu quoslibet distrahentes fundicare, vel dobanare compellant*. Fra quanti potrebbero citarsi, bastar può il solo Matteo d'Afflitto. *Et sciendum est, quod juris fundici solutio fuit inventa per istum Imper. Federicum, cum ante ipsum non erat ista solutio juris fundici, & sic fuit nova gabella, & fuit instituta sub hoc colore, quod merces ponuntur in domo regia, & ideo erat aliquid solven-*

---

(1) *Rit. 2 eod.*

vendum regi pro jure albergi , quia in domo regis merces reponuntur, & custodiuntur, & conservantur . . . Et solvitur jus fundici de omnibus mercibus, præterquam de victualibus, & aliis rebus , de quibus solvitur jus exituræ, quod jus exituræ est plus quam jus fundici. Item non solvitur jus fundici de animalibus . Sic etiam de seta non solvitur jus fundici ab emptore : sic etiam nec de possessionibus, nec de lignaminibus, nec de biscotto, nec de pane, nec victualibus quibuscunque, nec de auro vel argento vendito, nec de perlis, nec de lapidibus pretiosis , nec de vestibus, nec bursis sericis (1).

Se a noi non sono pervenuti i *nuovi Statuti* mentovati da Federico, ne'quali erano individuate le sole merci soggette al *jus fundici*, lo sappiamo però da quelle *pratiche* della Curia de' Maestri Razionali, che ora conosciamo col nome di *Riti*. Nel XVIII, XIX, e XX di essi , ecco quanto è stabilito.

Rit. XVIII. *Solvitur jus fundici de omnibus mercibus, excepto de animalibus, & possessionibus alicubi, etiam de lignaminibus, alicubi de biscotto non solvitur, nec de pane empto, nec de victualibus quibuscumque solvitur : item de pecunia campsa, argento , vel auro vendito non solvitur fundicus, nec de perlis , nec de lapidibus pretiosis, & sic nec de annulis, & de aliis ornamentis auri , vel argenti, ubi sunt inclusæ gemmæ, & lapides pretiosi .*

Rit. XIX. *Item de seta non solvitur, quia habet jus speciale: eadem ratione nec de vestibus, & bursis sericis, sed de filis sic, & de operibus filorum &c.*

Rit.XX. *Item de operibus, quæ fiunt de mercibus, & pannis fundicatis, non solvitur fundicus: quia non nisi semel.*

Queste cose premesse, è facilissimo il conoscere, che la Tariffa esibita riguarda soltanto il *jus fundici*, e non il *jus dobanæ* del quale noi trattiamo . Dapoichè nella Tariffa non

(1) *Afflict. ad rubr. Constit. Magistros nostros Fundicarios.*

non vi si legge *stimata* neppur una sola di quelle tante merci, che abbiam vedute dal *jus fundici* eccettuate: laddove se contenesse la *stima* anche delle merci soggette al *jus dobanæ*, vi leggeremmo e vittovaglie, e legumi, e pane, e carne, e salumi, ed animali, e pietre preziose, e tutto in somma ciò che può contrattarsi; perchè il *jus dobanæ* è dazio di contrattazione, e spazia su qualunque merce si contratta, *victualia*, *legumina*, *res*, & *merces aliæ*, secondo l' Editto di Roberto sopra riferito, & *præstatio fit de omnibus bonis*, *ac mercibus*, *quæ venalia sunt*, *ope venditionis*, *contractationis*, *sive emptionis*, per servirmi delle proprie parole del Pisani (1).

Per le merci soggette al *jus fundici*, era ben giusto che una tariffa si formasse, sì perchè sapendosi la *stima* o valore delle merci immesse, a colpo d' occhio potesse calcolarsi l'importo del dazio, come ancora acciò non potessero gli Uffiziali pretendere di fondacarsi altre merci oltre di quelle nella tariffa nominate, come Federico avea loro espressamente proibito. Ma per lo *jus dobanæ*, sarebbe stato un madornale errore il voler fare una tariffa; poiche dipendendo la quantità del dazio dal valor variabile della merce contrattata, non la *stima* invariabile, o tariffa di essa merce, ma la convenzione de' contraenti circa il prezzo, ne potea fissare l' importo. E sarebbe stata eziandio un' assurda contraddizione, perchè appunto in quello stesso anno 1559 la Regia Camera rinnovò le Istruzioni Doganali, nelle quali lungi dall' esentar dal dazio di grana 18 ad oncia le tante merci che colla tariffa ne sarebbero esenti, ordinò anzi di pagarsi per qualunque merce contrattata, eccetto i soli vimini da intesser canestri.

Oltrechè tutt' i monumenti legali ed anteriori, e posteriori, e contemporanei son concordi nel definire il dazio di contrat-

(1) *In addit. ad Rit. I. de Jure Dobanæ nu. 5.*

trattazione per un dazio comprensivo di tutte le merci, e specialmente de'comestibili, e delle altre non soggette al *jus fundici*, ed alle nuove imposizioni. Così i Riti della Camera, così la Prammatica del 1469, così la Tariffa de' dazj del 1578, così le istruzioni Camerali, gli ordini, ed i Bandi ripetiti di tempo in tempo, de' quali abbiam fatta menzione nelle pagine 25 e 27, così gli Scrittori tutti del Foro.

Anzi il documento stesso dalla Parte esibito, convince che quella tariffa del 1559 riguarda tutt'altro che il dazio di contrattazione. La Parte l'ha estratta dagli atti di una causa tra gli Arrendatori del ferro, ed un tal *Defende* di Cerreto. Costui per sottrarsi al vettigale di contrattazione sopra alcune partite di ferro comprese per *extra*, esibì quella tariffa, nella quale non essendo rubricato il ferro, credeva di averlo provato immune da quel dazio: ma cosa mai rispósero al di lui assunto gli Arrendatori del ferro? Il legga pure la Parte in piedi della stessa Tariffa: ***Magnifici Arrendatores ferri dicunt quod ex prætensa tariffa magnificus Adversarius non inspicit casum suum, & sic ex prætensa fide Regiæ Dobanæ non est faciendum aliquod fundamentum*: NAM EX PROVISIONIBUS REGIÆ CAMERÆ STAT PROVISUM QUOD EXIGI DEBEAT DIRICTUS MERCIUM CONTRACTARUM JUXTA PRETIUM VENDITIONIS.**

Persuadiamoci dunque una volta, che la *Tariffa* del 1559 riguarda il *jus fundici*, cosa del tutto estranea dalla nostra controversia: e le Università di Lauro malamente vogliono trasportarla al *jus dobanæ*, per lo quale l'unica, ed invariabile tariffa è stata, e sarà sempre la stessa, cioè il pagamento di grana 18 ad oncia sul valore di tutte le merci contrattate. Il Principe di Lauro non cerca il *jus fundici*, ma soltanto la *Piazza*, e *Dogana*, di cui Maria Sanseverino fu investita: e sa egli molto bene, quanto l'un dazio dall'altro differisca, come meglio di ogni altro lo ha spiegato il nostro Moles. ***Differt hoc jus fundici a præcedente* JURE PLATEÆ SEU DOHANÆ, *in pluribus: origine,***

quia

quia istud est introductum a Federico Imperatore, & illud a dispositione juris communis. Item differt quantitate, quia istud exigitur ad rationem duorum cum dimidio pro centenario, & illud ad rationem granorum 18 pro uncia, & sic ad rationem trium pro centenario. Item differunt causa, quia istud est introductum pro salario albergi, ET ILLUD EST GABELLA CONTRACTATIONIS. *Item differunt natura, quia istud solvitur semel tantum, illud toties quoties fit contractus, unde dici solet* UNO FUNDICO, E CENTO DOANE . . . *Differunt etiam natura, quia jus fundici solvitur ab omnibus, quia ita introductum fuit; & jus dobanæ non solvitur a civibus in propria patria, ut supra est dictum: hi autem sunt mores dobanarum. Ultimo differunt natura, quia jus dobanæ solvitur de omnibus mercibus indistincte, & ius fundici non solvitur de infrascriptis mercibus, quæ habent aliud jus loco fundici* (2).

Ciò per riguardo alla *Tariffa*, la quale può riferirsi soltanto al *jus fundici*, di cui noi non trattiamo. Per quanto poi riguarda l'attestato del Credenziere della Regia Dogana, se costui non sa trovare tra i dazj di oggigiorno la esazione del *jus dobanæ*, o *plateæ* di grana 18 ad oncia, se non che su i lavori di seta senz'altra mistura, e su gli olj forestieri; che cosa ha di comune, ripetiamo, la *Dogana*, e la *Piazza* conceduta da Carlo V. a Maria Sanseverino, colla economia attuale della Regia Dogana di Napoli? Quel che la Dogana di Napoli esigeva in tempo di quella investitura, potrà, e dovrà anzi unicamente esser la norma della esazione del Principe di Lauro: ed in in quel tempo, ed anche fino al 1700, abbiam dimostrato, ch'esigevansi le grana 18 ad oncia su tutte le merci, eccetto i vinghi da far canestri, e le lane de' matricolati. Attesti dunque ciò che vuole il Credenziero del sistema attuale della Regia Dogana di Napoli; che il di lui attestato servirà soltanto a farci toccar con mani la oscuri-

(2) *Moles Decis. Reg. Cam. de jure dobanæ* §.*6. mem. 2. n.9.*

rità del decreto, e la necessità di spiegarsi a norma delle Leggi.

E qui ponghiam fine a questa scrittura. Al Principe di Lauro spetta in quello Stato la *Dogana*, e la *Piazza*, perche dritti inerenti al Feudo fin dal tempo degli Angioini; e perchè nominatamente da Carlo V. conceduti a Maria Sanseverino, da cui ha causa. La Regia Camera, coll' ultimo decreto del 1794 gli ha bensì accordato il *jus plateæ*, ch' è lo stesso del *jus dohanæ*, per le merci soggette alla Regia Dogana di Napoli; ma non ha spiegato nettamente, se debba intendersi il sistema doganale del tempo della investitura, o del tempo presente. Questa oscurità innegabile del decreto deesi ora spiegare e per gli Ordini Reali, e per le disposizioni del jus civile. La spiega non può esser che uniforme a i Riti, alle Prammatiche, alle autorità de' nostri Dottori, e agli Ordini dello stesso Tribunale. Ed essendo di ciò il Principe pienamente persuaso, a ragione si lusinga, che questo Supremo Tribunale, cui è perfettamente nota la Costituzione della Regia Dogana, e precisamente del tempo della Sanseverino, spieghi con più nettezza il decreto; acciò quella clausola, *super rebus tantum Regiæ Dohanæ hujus Civitatis obnoxiis*, *&* *juxta tariffam ejusdem*, più non produca dubbiezza veruna; ed acciò si bandiscano una volta i sofismi, e le cavillazioni finora escogitate, coll' abusarsi de' vocaboli, e collo stravolgere il vero senso di tutti i documenti. Nè questa spiega tanto indispensabile potrà farsi altrimenti, se non dichiarandosi, che il *diritto di Piazza* spettante al Principe di Lauro, a somiglianza della Dogana di Napoli, e prima e dopo la investitura di Sanseverino, consista nella esazione di grana 18 ad oncia, o del tre per cento, sul valore di tutte e qualsivogliano merci in tutto lo Stato si contrattassero, tranne i due soli generi eccettuati.

Di Casa a dì 24 di Novembre 1804.